

**REGOLAMENTO (CE) N. 436/96 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 marzo 1996**  
**relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità**  
**pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1203/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1203/95 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2 lettera e);

considerando che l'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 marzo 1996 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1203/95 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/95, nei primi cinque giorni del mese di aprile 1996 per 2 525 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 13.